II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che estende l'azione comune prevista dal regolamento (CEE) n. 1975/82, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 luglio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio (1), si applica soltanto a talune zone svantaggiate ai sensi della direttiva 81/645/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (2);

considerando che, in data 24 marzo 1983, la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte riguardanti, fra l'altro, il futuro sviluppo strutturale dell' agricoltura in Grecia;

considerando che una realizzazione efficace delle azioni comunitarie destinate al miglioramento delle strutture agrarie greche, già decise dal Consiglio o da decidere in futuro presuppone l'esecuzione immediata di migliorie in campo infrastrutturale, idrico e forestale;

considerando che talune misure, già applicabili in determinate regioni, devono essere estese a tutte le zone rurali fino alla data di entrata in vigore per la Grecia del programma mediterraneo integrato;

considerando che tale estensione riveste un interesse comunitario particolare; che le misure attinenti costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; essa sarà realizzata dalla Repubblica ellenica in vista di un miglioramento significativo delle strutture agrarie nelle zone rurali non interessate dal regolamento (CEE) n. 1975/82.

2. L'azione comune comprende le misure di cui ai titoli II (infrastruttura, III (irrigazione) e VII (misure forestali) del regolamento (CEE) n. 1975/82.

Articolo 2

1. La durata prevista dell'azione comune è limitata alla data in cui il programma mediterraneo integrato entra in applicazione per la Grecia.

2. Il costo dell'azione comune a carico del FEAOG, sezione orientamento, è valutato, per un anno, a 44,7 milioni di ECU.

Articolo 3

1. Le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel contesto dell'azione comune sono imputabili al Fondo limitatamente agli importi di cui al paragrafo 2.

2. Il Fondo rimborsa al governo greco la percentuale seguente delle spese da esso effettivamente sostenute:

(1) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 238 del 24. 8. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

a) 50 % per i lavori d'infrastruttura, sempreché non sia oltrepassato il 40 % del costo dell'investimento; la somma imputabile non può superare:

— 4,5 milioni di ECU per la rete di distribuzione dell'energia elettrica,

— 16,8 milioni di ECU per la rete di distribuzione dell'acqua potabile,

— 11,2 milioni di ECU per le strade poderali e di comunicazione;

b) 50 % per le altre misure, sempreché la somma imputabile non superi:

— 4 800 ECU/ha per i lavori d'irrigazione, entro un limite globale di 9 800 ha e di 34,3 milioni di ECU;

— 2 300 ECU/ha per i lavori d'imboschimento, entro un limite globale di 3 400 ha e di 6,5 milioni di ECU;

— 2 000 ECU/ha per il miglioramento di foreste degradate, entro un limite globale di 2 800 ha e di 4,6 milioni di ECU;

— 260 ECU/ha per la regimazione dei torrenti, entro un limite globale di 28 000 ha protetti e di 6 milioni di ECU;

— 150 ECU/ha per la protezione antincendio, entro un limite globale di 14 000 ha protetti e di 1,6 milioni di ECU;

— 18 000 ECU/km per le strade forestali, entro un limite globale di 700 km e di 9,9 milioni di ECU;

— 5 % del costo globale del progetto in questione, limitatamente alle opere previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1975/82, per i lavori preparatori di progetti da realizzare su terreni privati, entro un limite globale di 0,2 milioni di ECU.

Articolo 4

Alla presente azione comune si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, paragrafo 3, e degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 1975/82.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Calcolo dei costi occasionati dall'estensione a tutte le zone rurali della Grecia delle misure di cui ai titoli II, III e VII del regolamento (CEE) n. 1975/82, per un periodo limitato

(in milioni di ECU)

Misure	Aiuto totale	%	Contributo FEAOG
Infrastruttura			
— elettricità	4,5	40	1,8
— acqua potabile	16,8	40	6,7
— strade poderali	11,2	40	4,5
Irrigazione			
9 800 ha × 3 500 ECU/ha Ø	34,3	50	17,2
Imboschimento			
3 400 ha × 2 000 ECU/ha Ø = 6,8 MECU Detrazione del 15 % per il 20 % di beneficiari privati: 3 400 × 2 000 × 15 % × 20 % = 0,2	6,6	50	3,3
Miglioramento di foreste degradate			
2 800 ha × 1 700 ECU/ha Ø = 4,76 — (20 % × 15 % × 2 800 × 1 700) = 0,15	4,6	50	2,3
Regimazione di torrenti			
28 000 ha × 215 ECU/ha Ø	6	50	3
Protezione antincendio			
14 000 ha × 120 ECU/ha Ø = 1,68 — (20 % × 15 % × 14 000 × 120) = 0,05	1,6	50	0,8
Strade forestali			
700 km × 14 500 ECU/km Ø = 10,2 — (20 % × 15 % × 14 500 × 700) = 0,3	9,9	50	5
Lavori preparatori	0,2	50	0,1
Totale	95,7		44,7